

Documento sul Regime Fiscale

Previp, la scelta giusta!


Fondo Pensione

Documento sul Regime Fiscale

Con le modifiche deliberate
dal Consiglio di Amministrazione
del 25 marzo 2026

Indice

1. Regime fiscale del Fondo	3
2. Regime fiscale dei contributi	3
3. Regime fiscale delle prestazioni	4
3a. Anticipazioni - "nuovi iscritti"	6
3b. Anticipazioni - "vecchi iscritti"	7
3c. Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione - "nuovi iscritti"	8
3d. Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione - "vecchi iscritti"	9
3e. Riscatti agevolati di cui all'art. 14 comma 2 lettere b) e c) D.lgs. n.252/05 - "nuovi iscritti"	10
3f. Riscatti agevolati di cui all'art. 14 comma 2 lettere b) e c) D.lgs. n.252/05 - "vecchi iscritti"	11
3g. Prestazione pensionistica in capitale - "nuovi iscritti"	12
3h. Prestazione pensionistica in capitale con applicazione del "nuovo regime fiscale" - "vecchi iscritti"	13
3i. Prestazione pensionistica in capitale con applicazione del "regime fiscale previgente" - "vecchi iscritti"	14
3j. Prestazione pensionistica in rendita - "vecchi iscritti" e "nuovi iscritti"	15
3k. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - "nuovi iscritti"	16
3l. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - "vecchi iscritti"	17
3m. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche	18



1. Regime fiscale del Fondo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, NON sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. I proventi derivanti dall'investimento in obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", sono computati nella base imponibile nella misura del 62,5%, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,5% su detti proventi.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del Fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

2. Regime fiscale dei CONTRIBUTI

I contributi versati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi pensione - dovuti in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali o volontari - sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite di 5.164,57 euro.

A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300.

Il suddetto regime fiscale si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta, nonché per i contributi destinati all'attivazione delle prestazioni accessorie del Fondo.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Per i lavoratori la cui prima occupazione sia successiva al 1° gennaio 2007, è riconosciuta la facoltà, nei venti anni successivi al quinquennio di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite annuo di 5.164,57 euro. Tale eccedenza è pari alla differenza positiva tra l'importo complessivo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione, entro comunque un limite massimo annuale di 2.582,29 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, a seguito dell'innalzamento del limite ordinario di deducibilità a 5.300 euro, sono stati conseguentemente aggiornati anche i parametri che regolano il meccanismo dell'extra deducibilità. L'importo aggiuntivo deducibile oltre la soglia ordinaria è pertanto elevato a 2.650 euro annui, corrispondente alla metà del nuovo limite massimo annuale. L'adeguamento mantiene invariata la struttura dell'agevolazione, pur aggiornandone i valori al fine di garantire la coerenza con il rinnovato tetto contributivo.

Tale disciplina si applica anche ai lavoratori già aderenti a forme pensionistiche complementari prima del 2026. Per questi soggetti, il plafond complessivo dei contributi deducibili ma non versati nei primi cinque anni sarà determinato pro-quota, considerando la soglia previgente di 5.164,57 euro per gli anni fino al 2025 e il nuovo limite di 5.300 euro per gli anni a decorrere dal 2026.

Premio di produttività versato alla previdenza complementare

I limiti di deducibilità sopra richiamati sono aumentati fino ad ulteriori euro 3.000 qualora il lavoratore decida di effettuare un versamento in sostituzione del premio di risultato (c.d. "premio di produttività") maturato presso il proprio datore di lavoro, in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali (art. 1, comma 184-bis della Legge n. 208/2015).

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.300 euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al Fondo l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

3. Regime fiscale delle PRESTAZIONI

Premessa

Il principio fiscale operante nell'ambito della previdenza complementare è riconducibile al meccanismo c.d. "E.T.T" (*exemption, taxation, taxation*); tale meccanismo, prevedendo l'esenzione (parziale ed entro i limiti previsti dalla normativa) dei contributi in fase di conferimento alla forma pensionistica complementare, ne rimanda la tassazione al momento dell'erogazione della prestazione, in forma di capitale e/o di rendita. I rendimenti derivanti dall'investimento, di converso, vengono tassati annualmente con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 1. REGIME FISCALE DEL FONDO).

L'esenzione opera esclusivamente con riferimento ai contributi versati dal lavoratore, dal datore di lavoro e da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa, nel limite di 5.300 euro annui. Le quote di TFR maturando non costituiscono componente deducibile, in quanto redditi già esclusi da tassazione ordinaria e soggetti a imposizione fiscale solo al momento della liquidazione.

Per quanto concerne le modalità di tassazione della prestazione, la "nuova" disciplina fiscale si applica solo a quelle prestazioni corrispondenti ai montanti (intendendosi con quest'ultimo termine la sommatoria di contributi versati e rendimenti) maturati dalla data di entrata in vigore della disciplina stessa, con la conseguenza che ai montanti maturati prima di tale data, si rendono applicabili le disposizioni *pro-tempore* vigenti in relazione al periodo di maturazione. A tal fine, è pertanto necessario tener conto:

- dell'ammontare della prestazione maturata sino al 31.12.2000 (M1), per il quale si applicano le disposizioni *pro-tempore* vigenti, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.235/E del 1998;
- dell'ammontare della prestazione maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006 (M2), per il quale si applicano le disposizioni *pro-tempore* vigenti, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.29/E del 2001 e nella Circolare n.78/E del 2001;



Fondo Pensione

- dell'ammontare della prestazione maturata dal 01.01.2007 (M3), per il quale si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare n.70/E del 2007.

È pertanto fondamentale, per la forma pensionistica complementare, mantenere la distinzione dei contributi versati e dei rendimenti maturati nel periodo fiscale sino al 31.12.2000 (tecnicamente definito **K1**), dei contributi versati e dei rendimenti maturati nel periodo fiscale dal 01.01.2001 al 31.12.2006 (tecnicamente definito **K2**) e dei contributi versati e dei rendimenti maturati nel periodo fiscale dal 01.01.2007 (tecnicamente definito **K3**).

Le modalità di tassazione della prestazione in capitale (sia essa totale o parziale) e/o rendita, dipendono non soltanto dalla "composizione" del montante previdenziale (i.e. dall'ammontare della prestazione maturata in ogni singolo periodo fiscale "K") ma altresì dal regime fiscale dell'aderente ("nuovo iscritto" ovvero "vecchio iscritto") nonché dalla causale sottesa alla richiesta di liquidazione.

Nelle pagine seguenti si fornisce uno schema riepilogativo dei differenti meccanismi impositivi esistenti, con riferimento ad ogni singola prestazione erogabile ai sensi del D.lgs. n. 252/2005.

3a. Anticipazioni - “nuovi iscritti”

Somme erogate superiori all'ammontare maturato sino al 31.12.2000

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione separata	montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell'eventuale franchigia ¹	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ²
K2	tassazione separata	montante ³ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	montante ⁴ , al netto di eventuali contributi non dedotti	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ²
K3	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	montante ⁴ al netto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 23,00% (causale ulteriori esigenze, acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa) ▪ 15,00%⁵⁵ (causale spese sanitarie) con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%

Somme erogate inferiori all'ammontare maturato sino al 31.12.2000

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione separata	prestazione, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	prestazione, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell'eventuale franchigia ¹	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ²

¹Con il termine “franchigia” deve intendersi l'abbattimento dell'imponibile T.F.R, pari ad € 309,87 per ogni anno o frazione di anno dalla data di decorrenza TFR e sino al 31.12.2000 (l'importo dell'abbattimento ovvero la percentuale di abbattimento da applicarsi, viene fornita dal datore di lavoro, in funzione dell'abbattimento dallo stesso applicato in sede di liquidazione del T.F.R.).

²L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per tassazione per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dalla data di prima adesione e fino al 31.12.2006.

³Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, i contributi per tassazione saranno determinati moltiplicando i medesimi per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

⁴Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, l'imponibile fiscale sarà determinato moltiplicando l'imponibile medesimo per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

⁵Ai fini del calcolo della riduzione dell'aliquota, si considerano tutti gli anni interi di partecipazione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento di contributi (anzianità partecipativa). Se al 2007 gli anni di partecipazione alla previdenza complementare risultano superiori a 15, la riduzione verrà determinata computando un'anzianità partecipativa di 15 anni.

3b. Anticipazioni - “vecchi iscritti”

Somme erogate superiori all’ammontare maturato sino al 31.12.2000

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione separata	contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua + eventuali rendimenti finanziari non certificati ⁶	contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua + eventuali rendimenti finanziari non certificati ¹	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all’art. 19 T.u.i.r. ⁷
K2	tassazione separata	montante ⁸ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	montante ⁹ , al netto di eventuali contributi non dedotti	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all’art. 19 T.u.i.r. ⁷
K3	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d’imposta	n.a.	montante ⁹ al netto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 23,00% (causale ulteriori esigenze, acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa) ▪ 15,00%¹⁰ (causale spese sanitarie) con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%

Somme erogate inferiori all’ammontare maturato sino al 31.12.2000

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione separata	prestazione, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell’eventuale rendimento assicurativo (sovrareddito) ovvero finanziario proporzionalmente riferibile alla prestazione medesima ⁶	prestazione, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell’eventuale rendimento assicurativo (sovrareddito) ovvero finanziario proporzionalmente riferibile alla prestazione medesima ⁶	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all’art. 19 T.u.i.r. ⁷

⁶Ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.102/E del 2012, i rendimenti finanziari conseguiti dai “vecchi iscritti” alle forme di previdenza complementare sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% solo se derivanti dall’effettivo investimento sul mercato finanziario (con esclusione, pertanto, dei rendimenti derivanti dall’investimento in immobili). Per le posizioni provenienti da altra forma pensionistica complementare, pertanto, la ritenuta a titolo d’imposta può essere applicata solo a fronte di apposita certificazione, rilasciata dal fondo pensione cedente, attestante la natura finanziaria del rendimento. Si specifica che il rendimento di natura assicurativa (c.d. sovrareddito) è sempre assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%, come previsto dall’art. 6 Legge n. 482 del 1985 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n.14 del 1987).

⁷L’aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per tassazione per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dalla data di prima adesione e fino al 31.12.2006.

⁸Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, i contributi per tassazione saranno determinati moltiplicando i medesimi per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

⁹Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, l’imponibile fiscale sarà determinato moltiplicando l’imponibile medesimo per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

¹⁰Ai fini del calcolo della riduzione dell’aliquota, si considerano tutti gli anni interi di partecipazione alla previdenza complementare, a prescindere dall’effettivo versamento di contributi (anzianità partecipativa). Se al 2007 gli anni di partecipazione alla previdenza complementare risultano superiori a 15, la riduzione verrà determinata computando un’anzianità partecipativa di 15 anni.

3c. Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione - “nuovi iscritti”

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione separata	montante ¹¹ , al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	montante ¹² , al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell'eventuale franchigia ¹³	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ¹⁴
K2	tassazione ordinaria	n.a.	montante ¹² , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	irpef + addizionale regionale + addizionale comunale ¹⁵
K3	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	montante ¹² al netto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti 	23,00%

¹¹Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, i contributi per tassazione saranno determinati moltiplicando i medesimi per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

¹²Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, l'imponibile fiscale sarà determinato moltiplicando l'imponibile medesimo per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

¹³Con il termine “franchigia” deve intendersi l'abbattimento dell'imponibile T.F.R, pari ad € 309,87 per ogni anno o frazione di anno dalla data di decorrenza TFR e sino al 31.12.2000 (l'importo dell'abbattimento ovvero la percentuale di abbattimento da applicarsi, viene fornita dal datore di lavoro, in funzione dell'abbattimento dallo stesso applicato in sede di liquidazione del T.F.R).

¹⁴L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per tassazione per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dalla data di prima adesione e fino al 31.12.2000.

¹⁵In sede di dichiarazione dei redditi sarà necessario effettuare il conguaglio d'imposta sulla base del reddito Irpef complessivo.

3d. Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione - “vecchi iscritti”

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione separata	n.a.	contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua + eventuali rendimenti finanziari non certificati ¹⁶	aliquota T.F.R., comunicata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro)
K2	tassazione ordinaria	n.a.	montante ¹⁷ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	irpef + addizionale regionale + addizionale comunale ¹⁸
K3	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	montante ¹⁷ al netto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti 	23,00%

¹⁶Ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.102/E del 2012, i rendimenti finanziari conseguiti dai “vecchi iscritti” alle forme di previdenza complementare sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% solo se derivanti dall'effettivo investimento sul mercato finanziario (con esclusione, pertanto, dei rendimenti derivanti dall'investimento in immobili). Per le posizioni provenienti da altra forma pensionistica complementare, pertanto, la ritenuta a titolo d'imposta può essere applicata solo a fronte di apposita certificazione, rilasciata dal fondo pensione cedente, attestante la natura finanziaria del rendimento. Si specifica che il rendimento di natura assicurativa (c.d. sovrareddito) è sempre assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, come previsto dall'art. 6 Legge n. 482 del 1985 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n.14 del 1987).

¹⁷ Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, l'imponibile fiscale sarà determinato moltiplicando l'imponibile medesimo per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

¹⁸In sede di dichiarazione dei redditi sarà necessario effettuare il conguaglio d'imposta sulla base del reddito Irpef complessivo

3e. Riscatti agevolati - “nuovi iscritti”

Di cui all'art. 14 comma 2 lettere b) e c) D.lgs. n.252/2005 (Riscatto per mobilità, fondo di solidarietà, cassa integrazione guadagni, invalidità totale e permanente, decesso, inoccupazione involontaria¹⁹)

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione separata	montante ²⁰ , al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	montante ²¹ , al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell'eventuale franchigia ²²	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ²³
K2	tassazione separata	montante ²⁰ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	montante ²¹ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ²³
K3	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	montante ²¹ al netto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti ▪ imponibile relativo ad anticipazioni pregresse 	15,00% ²⁴ con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%

¹⁹Per inoccupazione involontaria deve intendersi la disoccupazione derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro non imputabile alla volontà del lavoratore o del datore di lavoro (es: il datore di lavoro viene sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale). Se, di contro, lo stato di disoccupazione deriva dalla cessazione di un rapporto di lavoro imputabile alla volontà delle parti (dimissioni/licenziamento) l'imponibile di K2 è soggetto a tassazione ordinaria Irpef (per maggiori specifiche si veda la tabella relativa al "riscatto per perdita dei requisiti").

²⁰Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, i contributi per tassazione saranno determinati moltiplicando i medesimi per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

²¹Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, l'imponibile fiscale sarà determinato moltiplicando l'imponibile medesimo per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

²² Con il termine "franchigia" deve intendersi l'abbattimento dell'imponibile T.F.R, pari ad € 309,87 per ogni anno o frazione di anno dalla data di decorrenza TFR e sino al 31.12.2000 (l'importo dell'abbattimento ovvero la percentuale di abbattimento da applicarsi, viene fornita dal datore di lavoro, in funzione dell'abbattimento dallo stesso applicato in sede di liquidazione del T.F.R).

²³ L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per tassazione per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dalla data di prima adesione e fino al 31.12.2006.

²⁴Ai fini del calcolo della riduzione dell'aliquota, si considerano tutti gli anni interi di partecipazione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento di contributi (anzianità partecipativa). Se al 2007 gli anni di partecipazione alla previdenza complementare risultano superiori a 15, la riduzione verrà determinata computando un'anzianità partecipativa di 15 anni.

3f. Riscatti agevolati - "vecchi iscritti"

Di cui all'art. 14 comma 2 lettere b) e c) D.lgs. n.252/2005 (Riscatto per mobilità, fondo di solidarietà, cassa integrazione guadagni, invalidità totale e permanente, decesso, inoccupazione involontaria²⁵)

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione separata	n.a.	contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% + eventuali rendimenti finanziari non certificati ²⁶	aliquota T.F.R., comunicata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro)
K2	tassazione separata	montante ²⁷ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	montante ²⁸ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ²⁹
K3	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	montante ²⁸ al netto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti ▪ imponibile relativo ad anticipazioni pregresse 	15,00% ³⁰ con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%

²⁵Per inoccupazione involontaria deve intendersi la disoccupazione derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro non imputabile alla volontà del lavoratore o del datore di lavoro (es: il datore di lavoro viene sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale). Se, di contro, lo stato di disoccupazione deriva dalla cessazione di un rapporto di lavoro imputabile alla volontà delle parti (dimissioni/licenziamento) l'imponibile di K2 è soggetto a tassazione ordinaria Irpef (per maggiori specifiche si veda la tabella relativa al "riscatto per perdita dei requisiti").

²⁶Ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.102/E del 2012, i rendimenti finanziari conseguiti dai "vecchi iscritti" alle forme di previdenza complementare sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% solo se derivanti dall'effettivo investimento sul mercato finanziario (con esclusione, pertanto, dei rendimenti derivanti dall'investimento in immobili). Per le posizioni provenienti da altra forma pensionistica complementare, pertanto, la ritenuta a titolo d'imposta può essere applicata solo a fronte di apposita certificazione, rilasciata dal fondo pensione cedente, attestante la natura finanziaria del rendimento. Si specifica che il rendimento di natura assicurativa (c.d. sovrareddito) è sempre assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, come previsto dall'art. 6 Legge n. 482 del 1985 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n.14 del 1987).

²⁷Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, i contributi per tassazione saranno determinati moltiplicando i medesimi per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

²⁸Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, l'imponibile fiscale sarà determinato moltiplicando l'imponibile medesimo per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

²⁹L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per tassazione per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dal 01.01.2001 e fino al 31.12.2006.

³⁰Ai fini del calcolo della riduzione dell'aliquota, si considerano tutti gli anni interi di partecipazione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento di contributi (anzianità partecipativa). Se al 2007 gli anni di partecipazione alla previdenza complementare risultano superiori a 15, la riduzione verrà determinata computando un'anzianità partecipativa di 15 anni.

3g. Prestazione pensionistica in capitale - “nuovi iscritti”

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione separata	montante ³¹ , al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	montante ³² , al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell'eventuale franchigia ³³	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ³⁴
K2	tassazione separata	Montante ³¹ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	montante ³² , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ³⁴
K3	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	montante ³² al netto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti ▪ imponibile relativo ad anticipazioni pregresse 	15,00% ³⁵ con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%

³¹Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, i contributi per tassazione saranno determinati moltiplicando i medesimi per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

³²Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, l'imponibile fiscale sarà determinato moltiplicando l'imponibile medesimo per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

³³Con il termine “franchigia” deve intendersi l'abbattimento dell'imponibile T.F.R, pari ad € 309,87 per ogni anno o frazione di anno dalla data di decorrenza TFR e sino al 31.12.2000 (l'importo dell'abbattimento ovvero la percentuale di abbattimento da applicarsi, viene fornita dal datore di lavoro, in funzione dell'abbattimento dallo stesso applicato in sede di liquidazione del T.F.R).

³⁴L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per tassazione per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dalla data di prima adesione e fino al 31.12.2006.

³⁵Ai fini del calcolo della riduzione dell'aliquota, si considerano tutti gli anni interi di partecipazione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento di contributi (anzianità partecipativa). Se al 2007 gli anni di partecipazione alla previdenza complementare risultano superiori a 15, la riduzione verrà determinata computando un'anzianità partecipativa di 15 anni.

3h. Prestazione pensionistica in capitale con applicazione del “nuovo regime fiscale³⁶” - “vecchi iscritti”

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione separata	n.a.	contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% + eventuali rendimenti finanziari non certificati ³⁷	aliquota T.F.R., comunicata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro)
K2	tassazione separata	montante ³⁸ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	montante ³⁹ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ⁴⁰
K3	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	montante ³⁹ al netto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti ▪ imponibile relativo ad anticipazioni pregresse 	15,00% ⁴¹ con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%

³⁶Per “nuovo regime fiscale” deve intendersi regime fiscale di cui al D.lgs. n.252/2005.

³⁷Ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.102/E del 2012, i rendimenti finanziari conseguiti dai “vecchi iscritti” alle forme di previdenza complementare sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% solo se derivanti dall'effettivo investimento sul mercato finanziario (con esclusione, pertanto, dei rendimenti derivanti dall'investimento in immobili). Per le posizioni provenienti da altra forma pensionistica complementare, pertanto, la ritenuta a titolo d'imposta può essere applicata solo a fronte di apposita certificazione, rilasciata dal fondo pensione cedente, attestante la natura finanziaria del rendimento. Si specifica che il rendimento di natura assicurativa (c.d. sovrareddito) è sempre assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, come previsto dall'art. 6 Legge n. 482 del 1985 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n.14 del 1987).

³⁸Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, i contributi per tassazione saranno determinati moltiplicando i medesimi per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

³⁹Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, l'imponibile fiscale sarà determinato moltiplicando l'imponibile medesimo per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

⁴⁰L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per tassazione per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dal 01.01.2001 e fino al 31.12.2006.

⁴¹Ai fini del calcolo della riduzione dell'aliquota, si considerano tutti gli anni interi di partecipazione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento di contributi (anzianità partecipativa). Se al 2007 gli anni di partecipazione alla previdenza complementare risultano superiori a 15, la riduzione verrà determinata computando un'anzianità partecipativa di 15 anni.

3i. Prestazione pensionistica in capitale con applicazione del “regime fiscale previgente⁴²” - “vecchi iscritti”

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione separata	n.a.	contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% + eventuali rendimenti finanziari non certificati ⁴³	aliquota T.F.R., comunicata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro)
K2	tassazione separata	montante ⁴⁴ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	montante ⁴⁵ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti ⁴⁶	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ⁴⁷
K3	tassazione separata	montante ⁴⁴ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	montante ⁴⁵ al netto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti 	aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'art. 19 T.u.i.r. ⁴⁷

⁴²Per “regime fiscale previgente” deve intendersi regime fiscale in vigore sino al 31.12.2006.

⁴³Ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.102/E del 2012, i rendimenti finanziari conseguiti dai “vecchi iscritti” alle forme di previdenza complementare sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% solo se derivanti dall'effettivo investimento sul mercato finanziario (con esclusione, pertanto, dei rendimenti derivanti dall'investimento in immobili). Per le posizioni provenienti da altra forma pensionistica complementare, pertanto, la ritenuta a titolo d'imposta può essere applicata solo a fronte di apposita certificazione, rilasciata dal fondo pensione cedente, attestante la natura finanziaria del rendimento. Si specifica che il rendimento di natura assicurativa (c.d. sovrareddito) è sempre assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, come previsto dall'art. 6 Legge n. 482 del 1985 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n.14 del 1987).

⁴⁴Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, i contributi per tassazione saranno determinati moltiplicando i medesimi per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

⁴⁵Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, l'imponibile fiscale sarà determinato moltiplicando l'imponibile medesimo per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

⁴⁶Lo scomputo dei rendimenti è effettuato soltanto a condizione che la prestazione in capitale non sia superiore a 1/3 dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione.

⁴⁷L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per tassazione per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dal 01.01.2001 e fino alla data competenza dell'ultimo versamento contributivo.

3j. Prestazione pensionistica in rendita - “vecchi iscritti” e “nuovi iscritti”

periodo fiscale	meccanismo impositivo	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione ordinaria (Casellario INPS)	87,50% della rendita lorda ⁴⁸	aliquota comunicata dal Casellario delle pensioni ⁴⁹
K2	tassazione ordinaria (Casellario INPS)	rendita base ⁵⁰ , proporzionalmente riferibile al periodo fiscale, al netto della parte corrispondente ai contributi non dedotti ed ai rendimenti	aliquota comunicata dal Casellario delle pensioni ⁴⁹
K3	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	rendita base ⁵⁰ , proporzionalmente riferibile al periodo fiscale, al netto della parte corrispondente a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti ▪ imponibile relativo ad anticipazioni pregresse 	15,00% ⁵¹ con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%

⁴⁸Con il termine “rendita lorda” deve intendersi il valore della rendita vitalizia al lordo della componente finanziaria o tasso tecnico.

⁴⁹Il Casellario delle pensioni è stato istituito presso l'INPS con decreto del Presidente della Repubblica n.1388 del 31 dicembre 1971, ai fini della raccolta, conservazione e gestione dei dati e degli elementi relativi ai trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e di qualunque altro regime obbligatorio ovvero di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare. La comunicazione relativa all'aliquota d'imposta da applicare al percipiente viene effettuata entro il mese di giugno di ciascun anno. Si specifica che, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.lgs n.252/2005, il sostituto d'imposta è il soggetto erogante la prestazione in forma di rendita (i.e. la Compagnia di assicurazioni).

⁵⁰Con il termine “rendita base” deve intendersi il valore della rendita vitalizia al netto della componente finanziaria o tasso tecnico. La differenza tra valore della “rendita base” e valore della “rendita lorda” (c.d. “rendimento finanziario”) è assoggettato ad imposta sostitutiva del 26,00%, così come previsto dall'art. 3 comma 11 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n.89.

⁵¹Ai fini del calcolo della riduzione dell'aliquota, si considerano tutti gli anni interi di partecipazione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento di contributi (anzianità partecipativa). Se al 2007 gli anni di partecipazione alla previdenza complementare risultano superiori a 15, la riduzione verrà determinata computando un'anzianità partecipativa di 15 anni. Si specifica che, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.lgs n.252/2005, il sostituto d'imposta è il soggetto erogante la prestazione in forma di rendita (i.e. la Compagnia di assicurazioni).

3k. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - “nuovi iscritti”

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	montante ⁵² , al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell'eventuale franchigia ⁵³	15,00% ⁵⁴ con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%
K2	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	montante ⁵² , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	15,00% ⁵⁴ con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%
K3	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	montante ⁵² al netto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti ▪ imponibile relativo ad anticipazioni pregresse 	15,00% ⁵⁴ con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%

⁵²Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, l'imponibile fiscale sarà determinato moltiplicando l'imponibile medesimo per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

⁵³Con il termine “franchigia” deve intendersi l'abbattimento dell'imponibile T.F.R, pari ad € 309,87 per ogni anno o frazione di anno dalla data di decorrenza TFR e sino al 31.12.2000 (l'importo dell'abbattimento ovvero la percentuale di abbattimento da applicarsi, viene fornita dal datore di lavoro, in funzione dell'abbattimento dallo stesso applicato in sede di liquidazione del T.F.R).

⁵⁴Ai fini del calcolo della riduzione dell'aliquota, si considerano tutti gli anni interi di partecipazione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento di contributi (anzianità partecipativa). Se al 2007 gli anni di partecipazione alla previdenza complementare risultano superiori a 15, la riduzione verrà determinata computando un'anzianità partecipativa di 15 anni.

3l. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - “vecchi iscritti”

periodo fiscale	meccanismo impositivo	contributi per tassazione	imponibile fiscale	aliquota
K1	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% + eventuali rendimenti finanziari non certificati ⁵⁵	15,00% ⁵⁶ con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%
K2	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	montante ⁵⁷ , al netto di eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	15,00% ⁵⁶ con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%
K3	tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	n.a.	Montante ⁵⁷ al netto di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contributi non dedotti ▪ eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato ▪ rendimenti ▪ imponibile relativo ad anticipazioni pregresse 	15,00% ⁵⁶ con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15imo e fino ad un minimo del 9,00%

⁵⁵Ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.102/E del 2012, i rendimenti finanziari conseguiti dai “vecchi iscritti” alle forme di previdenza complementare sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% solo se derivanti dall'effettivo investimento sul mercato finanziario (con esclusione, pertanto, dei rendimenti derivanti dall'investimento in immobili). Per le posizioni provenienti da altra forma pensionistica complementare, pertanto, la ritenuta a titolo d'imposta può essere applicata solo a fronte di apposita certificazione, rilasciata dal fondo pensione cedente, attestante la natura finanziaria del rendimento. Si specifica che il rendimento di natura assicurativa (c.d. sovrareddito) è sempre assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, come previsto dall'art. 6 Legge n. 482 del 1985 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n.14 del 1987).

⁵⁶Ai fini del calcolo della riduzione dell'aliquota, si considerano tutti gli anni interi di partecipazione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento di contributi (anzianità partecipativa). Se al 2007 gli anni di partecipazione alla previdenza complementare risultano superiori a 15, la riduzione verrà determinata computando un'anzianità partecipativa di 15 anni.

⁵⁷Qualora la prestazione erogata sia inferiore al montante maturato nel periodo, l'imponibile fiscale sarà determinato moltiplicando l'imponibile medesimo per il rapporto tra prestazione erogata e montante del periodo (i.e. criterio proporzionale).

3m. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.



Fondo Pensione

Previp Fondo Pensione

Via Tiziano, 32

20145 Milano

N° verde 800 894 999

mobile e dall'estero 0521 1922197

fondo@previp.eu

www.previp.eu

